

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta



Ufficio Segreteria

COMMUNE DE VALTOURNENCHE

Vallée d'Aoste

ORIGINALE	X
COPIA	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA PER LA MODIFICA E L'INTEGRAZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE CON LA RAI PER LA COPERTURA TERRITORIALE DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO NELLE AREE FUORI OBBLIGO CONVENZIONE RAI - STATO (F.O.C.)

L'anno **DUEMILAOTTO** il giorno **SEDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **20,00** nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco **PESSION Giorgio** e con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. Pietro MARTINI**

Sono intervenuti i Signori:

1	PESSION GIORGIO SINDACO	
2		
3	BRUNI CESARE ASSESSORE	
4	CAMASCHELLA DEBORAH ROSA ASSESSORE	
5	TORRI EUGENIO ASSESSORE	
6		
TOTALE PRESENTI		4

Sono assenti giustificati i Signori:

1		
2	CHATILLARD DOMENICO VICESINDACO	
3		
4		
5		
6	ZANETTI MATTEO ASSESSORE	
TOTALE ASSENTI		2

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA PER LA MODIFICA E L'INTEGRAZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE CON LA RAI PER LA COPERTURA TERRITORIALE DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO NELLE AREE FUORI OBBLIGO CONVENZIONE RAI - STATO (F.O.C.)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'articolo 22 "Infrastrutture" delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, che prevede, al comma 9, la pianificazione dei siti in cui installare impianti di teletrasmissione a livello di Comunità montana;
- l'art. 32 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", che, al comma 4, prevede la predisposizione della pianificazione urbanistica dei siti destinati a tale funzione, da individuarsi in apposite sottozone del PRG come successivamente specificato con deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421 "Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, previste all'art. 22 (Zone territoriali)";
- l'art. 83 "Esercizio associato delle funzioni comunali" della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", che, al comma 1, prevede che le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane e che, al comma 2, individua, alla lettera n), fra le funzioni che, in particolare, possono essere esercitate in tale forma associata, la "localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione";
- la legge regionale 4 novembre 2005, n. 25, "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31";

RICHIAMATO l'art. 4, "Competenze", della l.r. 25/2005, che, al comma 2, recita:

2. *Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di radiotelecomunicazioni e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di Aosta e agli altri Comuni, in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della l.r. 54/1998:*
 - a) *l'approvazione dei progetti di rete e delle loro varianti, ai sensi dell'articolo 6;*
 - b) *la predisposizione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e tenuto conto dei progetti di rete già approvati, dei piani di interesse generale, con le modalità di cui all'articolo 7;*
 - c) *il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni;*
 - d) *la realizzazione di nuovi siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni, ai sensi dell'articolo 9;*
 - e) *il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11;*
 - f) *l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui al capo V;*

VISTA, inoltre, la legge regionale 9 aprile 2003, n. 11, "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive", che prevede che i servizi di telecomunicazione siano procedimenti soggetti all'attività dello sportello unico per le attività produttive;

RICHIAMATE le convenzioni tra Comuni e Comunità montane, nonché quelle tra le Comunità montane per l'istituzione del Servizio associato per la radiotelecomunicazioni e del Servizio associato in materia di sportello unico per le attività produttive;

DATO ATTO:

- che in seguito alla firma del Protocollo di Intesa per la definitiva transizione alla televisione digitale terrestre (Switch Off) nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sottoscritto in data 22 giugno 2006 dal Presidente della Regione, dal Ministro delle Comunicazioni e dal Presidente di DGTVi (Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo) è stato costituito uno specifico Gruppo di Lavoro multidisciplinare con Deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 3 agosto 2007 – Costituzione del Gruppo di Lavoro regionale con il compito di redigere un piano di attuazione che definisca le azioni necessarie per il completamento della digitalizzazione della regione, attraverso un'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture del territorio e un nuovo piano di utilizzo delle frequenze - all'interno del quale sono rappresentati tutti i soggetti interessati nello Switch Off in possesso delle

relative competenze in materia di normativa, organizzazione e tecnologia tra cui i rappresentanti degli enti locali;

- che come da Protocollo di Intesa, DGTVi ha sottoscritto di convertire i propri siti al segnale digitale entro la data del 01/10/2008;
- che per “FOC RAI” si intendono i siti di telecomunicazione “Fuori Obbligo di Convenzione”, regolamentati ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Contratto di Servizio Pubblico RAI-Stato, ove si prevede che *“Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria, laddove sia riscontrato l’interesse all’ampliamento del servizio analogico, lo estende localmente a fronte di convenzioni o contratti con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio”*;
- che alla luce di quanto sopra riportato, il sito FOC è di proprietà delle Comunità Montane/Comuni che hanno in proprietà/disponibilità il suolo, ove hanno provveduto ad installare le infrastrutture, anch’esse di proprietà delle Comunità Montane/Comuni, e costituite dal traliccio/palo supporto antenne, nonché dal relativo fabbricato/prefabbricato, mentre Rai Way ha provveduto ad installare soltanto gli apparati di sua proprietà;
- del fatto che oltre alle infrastrutture fuori obbligo convenzione (FOC), sono presenti altre 25 postazioni, otto delle quali dovranno essere ricostruite ex-novo ed eventualmente delocalizzate, di proprietà delle Comunità Montane/Comuni che hanno in proprietà/disponibilità il suolo, ove hanno provveduto ad installare sia le infrastrutture, anch’esse di proprietà delle Comunità Montane/Comuni, e costituite dal traliccio/palo supporto antenne, nonché dal relativo fabbricato/prefabbricato, sia gli apparati atti a trasmettere il segnale RAI anch’essi di proprietà delle Comunità Montane/Comuni e che il mancato intervento comprometterebbe seriamente la possibilità di abilitare gli impianti alla diffusione del segnale televisivo digitale;
- che in merito alle sopra specificate 25 postazioni di proprietà degli Enti Locali (Comunità Montane e dei Comuni), la Rai ha dichiarato più volte che questi sono formalmente sconosciuti e pertanto non previsti nell’attuale piano di digitalizzazione RAI e che questo fatto comprometterebbe pertanto la diffusione del segnale su ampie porzioni del territorio regionale;

CONSIDERATO che l’ambito di azione della pianificazione avvenuta da parte del gruppo di lavoro prevede tutti gli interventi necessari per poter adeguare le infrastrutture gestite dagli Enti Locali (Comunità Montane e Comuni) secondo le caratteristiche tecniche necessarie per garantire opportuni livelli qualitativi e di servizio;

DATO ATTO che le Comunità montane, alcuni Comuni e la RAI stipularono apposite Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato di cui al D.P.R. 28 marzo 1994 e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti FOC;

RICHIAMATE, in particolare, per quanto concerne l’ambito territoriale di competenza del servizio associato intercomunitario in materia di radiotelecomunicazioni per la “bassa valle”:

1. la convenzione stipulata dalla Comunità Montana dell’Evançon con RAI in data 19 agosto 1997, riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in Challand-Saint-Victor, in località Ollion, adibito alla diffusione via etere dei programmi televisivi RAI;
2. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Monte Cervino con RAI nell’anno 1984, riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in Chambave - loc. Verthuy adibito alla diffusione via etere dei programmi TV1 e TV2;
3. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Monte Cervino con RAI in data 30 agosto 1992, riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in Chambave - loc. Clapey adibito alla diffusione via etere dei programmi TV1 e TV2;
4. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Mont Rose con RAI in data 15 giugno 1989 riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in Champorcher – località Chardonney adibito alla diffusione via etere dei programmi televisivi rai uno e rai due;
5. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Mont Rose con RAI in data 15 giugno 1989 riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in Pontboset – località Delivret adibito alla diffusione via etere dei programmi televisivi rai uno e rai due;

6. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Mont Rose con RAI in data 15 giugno 1989 riguardante l'impianto ripetitore automatico sito in Champorcher – località Grand Rosier adibito alla diffusione via etere dei programmi televisivi raduno e raidue;
7. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Mont Rose con RAI in data 15 giugno 1989 riguardante l'impianto ripetitore automatico sito in Pontboset – località Pialefont adibito alla diffusione via etere dei programmi televisivi rai uno e rai due;
8. la convenzione stipulata dal Comune di Valtournenche nell'anno 1985 con RAI riguardante l'impianto ripetitore automatico sito in loc. borgata La Muranche adibito alla diffusione via etere dei programmi TV1 e TV2;
9. la convenzione stipulata dal Comune di Valtournenche con RAI nell'anno 1985 riguardante l'impianto ripetitore automatico sito in loc. Crèpin adibito alla diffusione via etere dei programmi TV1 e TV2;
10. la convenzione stipulata dal Comune di Antey-Saint-André con RAI in data 29 giugno 1979 riguardante l'impianto ripetitore automatico sito nel capoluogo, presso la sede municipale, adibito alla diffusione via etere dei programmi TV1 e TV2;

DATO ATTO:

- che si rende necessario procedere ad una modifica – integrazione delle suddette convenzioni al fine di creare le condizioni per consentire l'accesso ad altri operatori a fronte del diritto di esclusività a suo tempo riconosciuto a RAI nonché a modifiche che consentano l'attuazione del piano di digitalizzazione come meglio evidenziato nella bozza di scrittura privata allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- che le modificazioni sono state concertate con RAY WAY, ora subentrata a RAI nella gestione delle infrastrutture a seguito del conferimento del Ramo d'Azienda "Divisione Trasmissione e Diffusione" dalla RAI alla RAI WAY (atto del 29/02/2000 a rogito Notaio Paolo Castellini in Roma Rep.59088/11285) dai Servizi Associati per le radiotelecomunicazioni e dalla Regione e saranno adottate in modo contestuale da tutti gli enti locali sottoscrittori delle predette convenzioni;
- che in forza delle disposizioni della l.r. 25/2005 e delle convenzioni stipulate per la costituzione dei servizi associati le funzioni inerenti le radio telecomunicazioni sono ora svolte dai Servizi associati in proposito costituiti tra le Comunità montane;

RICHIAMATO l'art. 46 (Organizzazione degli uffici e del personale) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" che, al comma 3, recita: *"Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente"*;

DATO ATTO che alla stipula della scrittura privata in argomento provvederà pertanto il dirigente del Servizio associato all'uopo autorizzato da tutti gli enti locali interessati con l'approvazione della bozza allegata alla presente deliberazione al fine di:

- concedere alla RAI WAY l'utilizzo delle Postazioni per il corretto funzionamento degli Apparati per reti di comunicazione elettronica necessari alla conversione del servizio in tecnica di trasmissione digitale terrestre;
- consentire di ospitare sulle Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni, oltre agli Apparati di RAI WAY medesima, anche quelli di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica;

DATO ATTO che per garantire il servizio pubblico, l'assenza di interferenze radioelettriche, la gestione degli apparati secondo le regole tecniche vigenti le Comunità montane ed i Comuni interessati affideranno a RAI WAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni di loro proprietà e/o disponibilità:

- per le ospitalità a terzi gestori per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento alle emittenti radiotelevisive private:
 - a) attività di verifica della documentazione tecnica (progetti di massima ed esecutivi, relazioni tecniche, schede tecniche, etc.) trasmessa alle Comunità montane ed ai Comuni dal soggetto che chiede di

essere ospitato, nonché la facoltà dello stesso soggetto di richiedere a RAI WAY, per il tramite delle Comunità montane, e dei Comuni, anche l'attività di progettazione radioelettrica dei sistemi di antenna degli Apparati con predisposizione di una proposta di dislocazione sui sostegni dei sistemi di antenna medesimi;

- b) sopralluoghi sugli impianti delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per l'attività di verifica o progettazione radioelettrica, al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica;
- c) manutenzione ordinaria degli apparati, qualora il terzo gestore non richieda espressamente di effettuarla direttamente in osservanza delle condizioni tecniche, logistiche e di sicurezza così come previsto nel capitolato tecnico e previa specifica comunicazione da inoltrare alla RAI WAY. È esclusa dalle prestazioni di RAI WAY la manutenzione straordinaria dei suddetti apparati, che resterà a carico delle Comunità montane e dei Comuni e potrà essere svolta previo assenso tecnico di RAI WAY;
- per le ospitalità di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento agli operatori privati e/o pubblici gestori di fonia e/o di trasmissione dati:
 - d) verifica della documentazione tecnica trasmessa alle Comunità montane, ed ai Comuni dal soggetto che chiede di essere ospitato;
 - e) sopralluoghi sulle Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per la predetta attività di verifica, al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica; RAI WAY potrà, su richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, svolgere le attività cui alle precedenti lettere d) ed e) anche per gli Apparati di proprietà (o comunque nella disponibilità) delle Comunità montane e/o dei Comuni e la verifica statica delle Infrastrutture. Nei due precedenti casi, RAI WAY presenterà una specifica offerta economica alle Comunità montane e ai Comuni richiedenti;

DATO ATTO che per garantire il servizio pubblico, la gestione delle infrastrutture secondo le regole tecniche nonché per tutelare l'integrità degli apparati installati mediante il contenimento del numero dei soggetti che possono accedere alle postazioni, considerato il collegamento funzionale con le attività connesse al mantenimento degli apparati, le Comunità montane ed i Comuni, affideranno inoltre a RAI WAY le seguenti attività di manutenzione ordinaria delle proprie postazioni:

- manutenzione torre a traliccio o palo portantenne: tinteggiatura e serraggio bulloni;
- taglio dell'erba;
- manutenzione opere civili: pulizia locali apparati, tinteggiatura e ripristino intonaci e inferriate;
- manutenzione strada e piazzale: reinterro buche, pulizia canaline pluviali, taglio vegetazione e piccoli consolidamenti, sgombero neve;
- manutenzione ordinaria impianto elettrico e tecnologico: misura ohmica delle resistenze di terra e ripristino sistemi di protezione vigenti le Comunità montane ed i Comuni interessati affideranno a RAI WAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni di loro proprietà e/o disponibilità;

PRESO ATTO:

- che sono esclusi gli eventuali interventi strutturali sulle infrastrutture che resteranno a carico delle Comunità montane, della Regione e dei Comuni e potranno essere svolti previa intesa tecnica con RAI WAY;
- che la convenzione prevede all'art. 10 gli oneri a carico delle Comunità montane e dei Comuni, la cui copertura finanziaria verrà assicurata nell'ambito e secondo le modalità stabilite nelle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni della l.r. 25/2005 salvo diverse pattuizioni tra gli enti e salvo finanziamenti specifici determinati nell'ambito della finanza locale, ovvero:

Art. 10 – Per le prestazioni previste nei precedenti artt. 7, 8 e 9, le Comunità montane, la Regione ed i Comuni corrisponderanno a RAI WAY, per ciascuna Postazione in loro proprietà/disponibilità, i seguenti importi:

10.1 per le prestazioni previste nella lettera a) del precedente art. 7 ovvero le attività di verifica della documentazione tecnica con esclusivo riferimento alle emittenti radiotelevisive private:

- Euro 2.855,30 (duemilaottocentocinquantacinque/30), I.V.A. esclusa, una tantum per ciascun canale radiotelevisivo privato in tecnica analogica e Euro 4.282,95 (quattromiladuecentottantadue/95), I.V.A. esclusa per ciascun mux privato in tecnica digitale, diffuso dalla Postazione stessa ;

10.2 per le prestazioni previste nella lettera b) del precedente art. 7, e nella lettera e) del precedente art. 8, ovvero sopralluoghi sugli Impianti:

- Euro 569,95 (cinquecentosessantanove/95), I.V.A. esclusa, una tantum per ogni sopralluogo, effettuato in relazione ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori, su ciascuna Postazione, da corrispondersi sulla base della documentazione dei sopralluoghi effettuati;

10.3 per le prestazioni previste nella lettera d) del precedente art. 8, ovvero verifica della documentazione tecnica con esclusivo riferimento agli operatori privati e/o pubblici gestori di fonia e/o di trasmissione dati:

- Euro 2.744,63 (duemilasettecentoquarantaquattro/63), I.V.A. esclusa, una tantum per tutta l'attività di verifica della documentazione tecnica riferita ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori;

10.4 per le attività di manutenzione ordinaria di cui al punto c) del precedente art. 7, ovvero manutenzione ordinaria degli Apparati e al primo comma dell'art. 9 ovvero manutenzione ordinaria delle proprie postazioni, un corrispettivo annuo di Euro 6.286,08 (seimiladuecentottantasei/08), I.V.A. esclusa, da corrispondersi a decorrere dalla data di efficacia della scrittura privata.

PRESO ATTO che gli importi di cui all'art. 10 resteranno in vigore fino al 31.12.2010; mentre:

- per il successivo triennio (dal 01/01/2011 al 31/12/2013), le Comunità montane, ed i Comuni si impegnano ad aggiornare gli importi sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della presente scrittura privata ed il mese di dicembre 2010;
- per ogni successivo periodo le Comunità montane, la Regione ed i Comuni si impegnano ad aggiornare gli importi sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente (gennaio del primo anno - dicembre del terzo anno);

PRESO ATTO che ferma restando la validità/efficacia delle Convenzioni e degli accordi a suo tempo stipulati, la cui scadenza si verificherà al termine della succitata Convenzione RAI/Stato o delle sue successive proroghe e/o rinnovi, la scrittura privata oggetto della presente approvazione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2020;

PRESO ATTO che quale contropartita economica RAY WAY cederà a partire dalla data di decorrenza della scrittura privata, alle rispettive/i Comunità montane/Comuni i contratti in essere tra RAI WAY medesima e terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica già installati sulle postazioni di cui in Allegato M della stessa scrittura, fatto, comunque, salvo il necessario consenso del contraente ceduto ai sensi degli artt. 1406 e ss. C.C. e che le Comunità montane, ed i Comuni, una volta subentrate a RAI WAY, potranno ridefinire autonomamente le condizioni economiche applicate;

DATO ATTO che il Consiglio regionale, in data 16 aprile 2008, ha approvato il disegno di legge regionale n. 212 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010", nel quale, all'art. 11 è prevista la copertura finanziaria di euro 80.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 67367), per le spese derivanti, sempre per l'anno 2008, dalla stipulazione della scrittura privata in argomento;

VISTO:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. 46/98;

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la bozza di scrittura privata per la modifica ed integrazione della Convenzione "Fuori Obbligo di Convenzione" (FOC) a suo tempo stipulata tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI) il Comune di Valtourneche ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRENDERE ATTO** che la scrittura privata comporta oneri economici a carico delle Comunità montane e dei Comuni la cui copertura finanziaria verrà assicurata nell'ambito e secondo le modalità stabilite nelle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni della l.r. 25/2005 salvo diverse pattuizioni tra gli enti e salvo finanziamenti specifici determinati nell'ambito della finanza locale;
3. **DI DARE ATTO** che alla stipulazione della stessa scrittura provvederà il dirigente del Servizio associato intercomunitario per le radio telecomunicazioni.

Allegati: bozza della scrittura privata con Rai Way di modifica ed integrazione delle Convenzioni "Fuori Obbligo di Convenzione".

SCRITTURA PRIVATA

DI

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE CONVENZIONI “FUORI OBBLIGO DI CONVENZIONE” (DI SEGUITO CONVENZIONI FOC) A SUO TEMPO STIPULATE TRA LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (RAI) E LE COMUNITÀ MONTANE GRAND COMBIN, EVANÇON, MONTE CERVINO, GRAND PARADIS, VALDIGNE MONT BLANC, MONT EMILIUS, MONT ROSE, ED I COMUNI DI VALTOURNENCHE E DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

TRA

- la Comunità montana GRAN COMBIN con sede in Gignod, Loc. Chez-Roncoz, 33/a, Codice Fiscale n° 80003190073, P.I. n° 00140370073, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n° 33/a – 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell'“alta” Valle d'Aosta;
- la Comunità montana EVANÇON con sede in Verrès, via Murasse n° 1/d, Codice Fiscale n° 81005750070, P.I. n° 00574890075, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO) il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing n° 1 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della “bassa” Valle d'Aosta;
- la Comunità montana MONTE CERVINO con sede in Châtillon, via Martiri della Libertà, n° 3, Codice Fiscale n° 81002710077, P.I. n°

00193840071, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO) il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing n° 1 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della “bassa” Valle d’Aosta;

- la Comunità montana GRAND PARADIS con sede in Villeneuve, Piazza Chanoux n° 8, Codice Fiscale n° 80006760070, P.I. n° 00442980074, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n° 33/a – 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell’“alta” Valle d’Aosta;

- la Comunità montana VALDIGNE - MONT BLANC con sede in La Salle, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n° 2, Codice Fiscale n° 80004030070, P.I. n° 00567860077, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n° 33/a – 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell’“alta” Valle d’Aosta;

- la Comunità montana MONT EMILIUS con sede in Quart, Loc. Champeille n° 8, Codice Fiscale n° 80004630077, P.I. n° 00563570076, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n° 33/a – 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell’“alta” Valle d’Aosta;

- la Comunità montana MONT ROSE con sede in Pont-Saint-Martin, via Perloz, n° 44, Codice Fiscale n° 81004250072, P.I. n° 00563680073,

rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO) il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing n° 1 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della “bassa” Valle d’Aosta;

(di seguito denominate, nel loro insieme, “Comunità montane”);

- **il Comune di VALTOURNENCHE**, con sede in Valtournenche, piazza della Chiesa, n° 1, Codice Fiscale n° 81002630077, P.I. n° 00415160076, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO) il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing n° 1 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della “bassa” Valle d’Aosta;

- **il Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÈ**, con sede in Antey-Saint-André, fraz. Bourg n° 1, Codice Fiscale n° 81004320073, P.I. n° 00405960071, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO) il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing n° 1 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della “bassa” Valle d’Aosta;

(di seguito denominati, nel loro insieme, “Comuni”)

e

La RAI WAY S.p.A, (di seguito “RAI WAY”), con sede legale in Roma, Via Teulada n. 66, capitale sociale 70.176.000 EURO i.v., C.F. e P. IVA n° 05820021003 - Direzione e Coordinamento Rai - Radiotelevisione italiana Spa con sede in Roma, viale Mazzini n° 14 - nella persona dell'Ing. Stefano Ciccotti, nato a Roma il 01/08/1960, domiciliato ai fini della carica in Via Teulada n° 66 – 00195 Roma, in qualità di Amministratore Delegato della

Società medesima;

(di seguito, tutti i soggetti sopra descritti vengono congiuntamente denominati "Parti").

Premesso che

1. la Comunità montana Grand Combin e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato di cui al D.P.R. 28 marzo 1994 (di seguito Convenzione RAI/Stato) e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Doues Dialley, Ollomont Le Chanté, Blavy Roisan, Cheillon Valpelline (ALLEGATO A)

2. la Comunità montana Evançon e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Ollion del Comune di Challand-Saint-Victor (ALLEGATO B);

3. la Comunità montana Marmore, ora Monte Cervino, e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Clapey e in località Verthuy del Comune di Chambave (ALLEGATO C);

4. la Comunità montana Grand Paradis e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Champeval – Aymavilles (ALLEGATO D);

5. la Comunità montana Valdigne Mont Blanc e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione

RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località La Thuile (ALLEGATO E);

6. la Comunità montana Mont Emilius e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Quart (ALLEGATO F);

7. la Comunità montana Monte Rosa, ora Mont Rose, e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Delivret del Comune di Pontboset, in località Pialemon, del Comune di Pontboset, in località Grand Rosier, del Comune di Champorcher e in località Chardonney del Comune di Champorcher (ALLEGATO G);

8. il Comune di Valtournenche e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Crèpin e in località borgata La Muranche (ALLEGATO H);

9. il Comune di Antey-Saint-André e la RAI stipularono una Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti nel capoluogo (ALLEGATO I);

10. la Comunità montana di Grand Combin per la postazione Etroubles – Creton di Chetro, la Comunità montana Monte Emilius per la postazione di Saint Barthelemy – Nus e la RAI addivenirono ad accordi per la trasmissione dagli Impianti installati presso le succitate postazioni senza,

tuttavia, mai regolamentare contrattualmente tali attivazioni;

11. laddove non diversamente specificato, i seguenti vocaboli e locuzioni, indicati con l'iniziale maiuscola nella presente scrittura privata, avranno esclusivamente il significato qui di seguito specificato:

- **Apparato:** l'insieme dei sistemi di antenna (assieme radioelettrico costituito da antenna, connettori, cavi fino al connettore di ingresso ai filtri combinatori d'apparato) e delle apparecchiature a terra di proprietà RAI WAY e destinati alla diffusione dei servizi RAI;

- **Infrastruttura:** l'insieme di suolo, traliccio e fabbricato/prefabbricato/ricovero apparati;

- **Postazione:** l'insieme delle Infrastrutture e relative opere accessorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cunicoli, elettrodotti, impianti elettrici, servitù di accesso alle Infrastrutture etc.);

- **Impianto:** l'insieme della Postazione e di uno o più Apparati;

12. a seguito del conferimento del Ramo d'Azienda "Divisione Trasmissione e Diffusione" dalla RAI alla RAI WAY (atto del 29/02/2000 a rogito Notaio Paolo Castellini in Roma Rep.59088/11285), quest'ultima deve provvedere, tra l'altro, alla installazione ed alla gestione degli impianti di trasmissione e di diffusione dei programmi della RAI, e che in virtù di ciò RAI WAY è subentrata alla RAI nelle vigenti Convenzioni ed accordi di cui ai precedenti punti da 1 a 10;

13. le Comunità montane e i Comuni misero a suo tempo a disposizione della RAI le Postazioni per reti di comunicazione elettronica indicate nell'elenco allegato (ALLEGATO M) sulle quali sono installati gli Apparati di proprietà RAI WAY e finalizzati alla trasmissione e diffusione dei

programmi della RAI;

14. la RAI, e per essa la RAI WAY, intende estendere il servizio radiotelevisivo al di là degli obblighi previsti dalla Convenzione RAI/Stato, in collaborazione con le Comunità montane ed i Comuni summenzionati, e nel rispetto delle vigenti normative in materia, utilizzando gli esistenti Impianti per reti di comunicazione elettronica, per l'estensione del servizio anche in tecnica di trasmissione digitale terrestre, e modificando/integrando con la presente scrittura privata le Convenzioni e gli accordi di cui ai precedenti punti da 1 a 10;

15. con Deliberazione della Giunta/Consiglio delle Comunità montane Grand Combin del __/__/__, Evançon del __/__/__, Monte Cervino __/__/__, Grand Paradis __/__/__, Valdigne-Mont Blanc __/__/__, Mont Emilius __/__/__, Monte Rose __/__/__,

nonché dei Comuni di Valtournenche del __/__/__ e di Antey-Saint-Andre' del __/__/__, (ALLEGATI L1.....L12), le Comunità montane e i Comuni, di cui ai punti da 1 a 11 delle premesse, hanno concesso alla RAI WAY l'utilizzo delle Postazioni per il corretto funzionamento degli Apparat per reti di comunicazione elettronica necessari alla conversione del servizio in tecnica di trasmissione digitale terrestre;

16. le Comunità montane e i Comuni summenzionati hanno manifestato alla RAI WAY la possibilità di ospitare sulle proprie Postazioni, oltre agli Apparat di RAI WAY medesima, anche quelli di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica;

17. le Comunità montane ed i Comuni summenzionati si assumono tutti gli obblighi e gli oneri connessi alla necessità di continuare a garantire la

disponibilità delle Postazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste nelle Convenzioni e nella presente scrittura privata, dichiarando sin da ora di manlevare la RAI WAY e suoi aventi causa da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di qualsiasi natura da parte di terzi, comprese eventuali richieste di indennità per pregressa occupazione;

18. le Parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata è stata liberamente negoziata e che, pertanto, ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Art. 2 - La RAI WAY, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, rinuncia al diritto di uso esclusivo delle Postazioni così come previsto nelle singole Convenzioni FOC e negli accordi anche verbali di cui ai punti da 1 a 11 delle premesse.

Art. 3 - Le Comunità montane ed i Comuni riconoscono a RAI WAY la facoltà di attivare nelle Postazioni il servizio di diffusione radiotelevisiva della RAI in tecnica digitale terrestre in ossequio agli obblighi di Legge.

E' data, inoltre, facoltà alla RAI WAY, in qualsiasi momento, di procedere, secondo le proprie future necessità, all'integrazione e/o alla sostituzione degli Apparatì con altri, anche di diversa tipologia, purché conformi alla normativa vigente, e comunque di installare negli spazi concessi in uso tutte le apparecchiature, le attrezzature e le dotazioni in genere comunque necessarie allo svolgimento di attività coerenti con le attività sociali proprie e della RAI.

Art. 4 - Le Comunità montane e i Comuni avranno la facoltà di installare – sotto la propria esclusiva responsabilità e, in ogni caso, manlevando RAI WAY con riguardo ad eventuali provvedimenti/pretese/rivendicazioni di soggetti pubblici e/o privati - Apparati di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica sulle Postazioni di cui all' Allegato M.

Al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica degli Apparati installati presso le Postazioni indicate nell'Allegato M, resta inteso che le installazioni e/o le modifiche (anche qualitative) riguardanti gli Apparati dei soggetti terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica ospitati potranno essere effettuate unicamente previo assenso tecnico di RAI WAY - con la quale dovranno essere raggiunte intese tecniche anche per quanto attiene agli Apparati delle Comunità montane e dei Comuni - e dovranno essere effettuate secondo quanto previsto nel capitolato tecnico che le Parti si impegnano a redigere congiuntamente entro 120 (centoventi) giorni dalla data di decorrenza della presente scrittura privata ed a revisionarlo su richiesta di una delle parti laddove si renda necessario un aggiornamento tecnico e normativo dello stesso.

Nel caso di interferenza e/o disturbo con l'attività della RAI/RAI WAY, le Comunità montane ed i Comuni interessati, a propria cura e spese, dovranno provvedere all'immediata rimozione o all'adeguamento degli Apparati installati, ed al risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla RAI/RAI WAY.

Art. 5 - Le ospitalità concesse dalle Comunità montane e dai Comuni sulle proprie Postazioni in forza della presente scrittura privata:

- non dovranno in alcun modo pregiudicare la qualità e la disponibilità dei

servizi attualmente gestiti da RAI WAY sulle predette Postazioni;

- non dovranno comportare modifica alcuna degli Apparati di RAI WAY attualmente installati presso le Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni, con riferimento sia alla loro consistenza che alla loro ubicazione e/o modalità di funzionamento.

RAI WAY si impegna ad esaminare, a richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, la possibilità di apportare spostamenti o modifiche ai propri Apparati, o di condividere parti dei medesimi con altri soggetti ospitati, in modo da consentire un risparmio di spazio o condizioni di gestione degli Impianti più efficienti, fermo restando le condizioni di sicurezza che saranno previste nel capitolato tecnico.

Le modifiche all'ubicazione e/o alla consistenza degli Apparati di RAI WAY, chieste dalle Comunità montane e dai Comuni e accettate da RAI WAY, saranno realizzate a spese delle Comunità montane e dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, fatte salve le azioni di delocalizzazione e razionalizzazione delle Postazioni imposte dai piani di interesse generale di cui all'art. 32 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", per le quali le spese di delocalizzazione delle Postazioni saranno comunque poste a carico delle Comunità montane e dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, mentre saranno poste a carico di RAI WAY esclusivamente le spese per lo spostamento degli Apparati.

Le richieste per le quali RAI WAY esprimerà parere tecnico negativo non verranno comunque evase.

Art. 6 - Per la fornitura di ospitalità nelle proprie Postazioni le Comunità

montane ed i Comuni si riservano di definire autonomamente le condizioni normative ed economiche che saranno praticate e non dovranno riconoscere a RAI WAY alcun corrispettivo.

Le Comunità montane ed i Comuni potranno concedere l'ospitalità a favore di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica anche fissando un termine unico per la presentazione delle relative domande in modo da esaminare congiuntamente tutte le richieste.

Art. 7 - Per le ospitalità a terzi gestori per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento alle emittenti radiotelevisive private, le Comunità montane ed i Comuni, considerata la connessione con la materia di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (confluito nell'art. 22 del D. Lgs. 12/4/06 n. 163), e salva l'applicazione del diritto comunitario sopravvenuto, affideranno a RAI WAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni di loro proprietà e/o disponibilità:

a) attività di verifica della documentazione tecnica (progetti di massima ed esecutivi, relazioni tecniche, schede tecniche, etc.) trasmessa alle Comunità montane ed ai Comuni dal soggetto che chiede di essere ospitato, nonché la facoltà dello stesso soggetto di richiedere a RAI WAY, per il tramite delle Comunità montane e dei Comuni, anche l'attività di progettazione radioelettrica dei sistemi di antenna degli Apparati con predisposizione di una proposta di dislocazione sui sostegni dei sistemi di antenna medesimi (di seguito "Progetto").

b) sopralluoghi sugli Impianti delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per l'attività di verifica o progettazione radioelettrica,

al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica così come previsto al comma 2 del precedente art. 4;

c) manutenzione ordinaria degli Apparati, qualora il terzo gestore non richieda espressamente di effettuarla direttamente in osservanza delle condizioni tecniche, logistiche e di sicurezza così come previsto nel capitolato tecnico e previa specifica comunicazione da inoltrare alla RAI WAY. È esclusa dalle prestazioni di RAI WAY la manutenzione straordinaria dei suddetti Apparati, che resterà a carico delle Comunità montane e dei Comuni e potrà essere svolta previo assenso tecnico di RAI WAY.

Qualora RAI WAY svolga la progettazione di cui alla precedente lettera a), i sopralluoghi per l'attività di progettazione di cui alla lettera b) e la manutenzione ordinaria di cui alla lettera c), essa assumerà la piena responsabilità per l'attività svolta.

Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad esplicitare negli accordi che perfezioneranno con i terzi gestori ospitati le clausole di cui al comma primo, lettere a), b), e c) del presente articolo.

Il coordinamento delle esigenze dei soggetti ospitati sarà effettuato direttamente dalle Comunità Montane e dai Comuni.

Art. 8 - Per le ospitalità di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento agli operatori privati e/o pubblici gestori di fonia e/o di trasmissione dati, le Comunità montane ed i Comuni, considerata la connessione con la materia dell'art. 8, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (confluito dell'art. 22 del D. Lgs 12/4/06 n. 163), e salva l'applicazione del diritto comunitario sopravvenuto,

affideranno a RAI WAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni in loro proprietà e/o disponibilità:

d) verifica della documentazione tecnica (progetti di massima ed esecutivi, relazioni tecniche, schede tecniche) trasmessa alle Comunità montane ed ai Comuni dal soggetto che chiede di essere ospitato;

e) sopralluoghi sulle Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per la predetta attività di verifica, al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica così come previsto al comma 2 del precedente art. 4.

Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad esplicitare negli accordi che perfezioneranno con i terzi gestori ospitati le clausole di cui al precedente comma, lettere d) ed e).

Si richiamano, anche per le attività disciplinate in questo articolo, le previsioni di cui al precedente art. 7, comma 3 (responsabilità) e comma 5 (coordinamento).

RAI WAY potrà, su richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, svolgere le attività cui alle precedenti lettere d) ed e) anche per gli Apparati di proprietà (o comunque nella disponibilità) delle Comunità montane e/o dei Comuni e la verifica statica delle Infrastrutture. Nei due precedenti casi, RAI WAY presenterà una specifica offerta economica alle Comunità montane e ai Comuni richiedenti.

Art. 9 – Le Comunità montane ed i Comuni, per tutelare l'integrità degli Apparati installati mediante il contenimento del numero dei soggetti che possono accedere alle Postazioni, e considerato il collegamento funzionale

con le attività indicate negli articoli precedenti, salva l'applicazione delle norme comunitarie sopravvenute, affida inoltre a RAI WAY le seguenti attività di manutenzione ordinaria delle proprie postazioni:

- manutenzione torre a traliccio o palo portantenne: tinteggiatura e serraggio bulloni;
- taglio dell'erba;
- manutenzione opere civili: pulizia locali apparati, tinteggiatura e ripristino intonaci e inferriate;
- manutenzione strada e piazzale: reinterro buche, pulizia canaline pluviali, taglio vegetazione e piccoli consolidamenti, sgombero neve;
- manutenzione ordinaria impianto elettrico e tecnologico: misura ohmica delle resistenze di terra e ripristino sistemi di protezione.

Sono esclusi gli eventuali interventi strutturali sulle Infrastrutture che resteranno a carico delle Comunità montane e dei Comuni e potranno essere svolti previa intesa tecnica con RAI WAY.

Resta inteso che tra le prestazioni di RAI WAY di cui ai precedenti articoli 7 e 8, ed al primo comma del presente articolo, non sono incluse le attività di installazione degli Apparati. RAI WAY si dichiara, peraltro, disponibile ad effettuare, su richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, tali attività presentando alle Comunità montane ed ai Comuni richiedenti una specifica offerta economica.

Art. 10 – Per le prestazioni previste nei precedenti artt. 7, 8 e 9, le Comunità montane ed i Comuni corrisponderanno a RAI WAY, per ciascuna

Postazione in loro proprietà/disponibilità, i seguenti importi:

10.1 per le prestazioni previste nella lettera a) del precedente art. 7:

Euro 2.855,30 (duemilaottocentocinquantacinque/30), I.V.A. esclusa, una tantum per ciascun canale radiotelevisivo privato in tecnica analogica e

Euro 4.282,95 (quattromiladuecentottantadue/95), I.V.A. esclusa per ciascun mux privato in tecnica digitale, diffuso dalla Postazione stessa ;

10.2 per le prestazioni previste nella lettera b) del precedente art. 7 e nella lettera e) del precedente art. 8:

Euro 569,95 (cinquecentosessantanove/95), I.V.A. esclusa, una tantum per ogni sopralluogo, effettuato in relazione ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori, su ciascuna Postazione, da corrispondersi sulla base della documentazione dei sopralluoghi effettuati;

10.3 per le prestazioni previste nella lettera d) del precedente art. 8:

Euro 2.744,63 (duemilasettecentoquarantaquattro/63), I.V.A. esclusa, una tantum per tutta l'attività di verifica della documentazione tecnica riferita ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori;

10.4 per le attività di manutenzione ordinaria di cui al punto c) del precedente art. 7, e al primo comma del precedente art. 9, un corrispettivo annuo di Euro 6.286,08 (seimiladuecentottantasei/08), I.V.A. esclusa, da corrispondersi a decorrere dalla data di efficacia della presente scrittura privata.

Art. 11 – Gli importi indicati nel precedente art. 10 saranno versati dalle Comunità montane e dai Comuni secondo le seguenti modalità:

11.1 gli importi di cui al punto 10.1, al termine della relativa attività di verifica o progettazione alla consegna di ciascun Progetto;

11.2 gli importi di cui al punto 10.2, in rate mensili posticipate sulla base dei sopralluoghi svolti da RAI WAY nel mese precedente;

11.3 gli importi di cui al punto 10.3, al termine della relativa attività di verifica;

11.4 gli importi di cui al punto 10.4, in una soluzione annuale posticipata.

Per i corrispettivi pagati a scadenze fisse, la prima fattura sarà riferita al periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente modifica ed integrazione e la scadenza del successivo mese solare per gli importi di cui al precedente punto 2 o anno solare per gli importi di cui al precedente punto 11.4.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura, pagabile a 60 giorni dalla data di emissione e inviata con Raccomandata A.R., previa verifica, da parte delle Comunità montane e dei Comuni, della corretta esecuzione delle prestazioni. In caso di verifica negativa le Comunità montane ed i Comuni invieranno a RAI WAY, mediante lettera raccomandata da inoltrarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, formale comunicazione in merito agli importi eventualmente contestati.

Art. 12 – Gli importi di cui al precedente art. 10 resteranno in vigore fino al 31.12.2010.

Per il successivo triennio (dal 01/01/2011 al 31/12/2013), le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad aggiornare gli importi di cui al precedente art. 10 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della presente scrittura privata ed il mese di dicembre 2010.

Per ogni successivo periodo le Comunità montane ed i Comuni si

impegnano ad aggiornare gli importi di cui al precedente art. 10 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente (gennaio del primo anno - dicembre del terzo anno).

In caso di soppressione del succitato indice ISTAT le Parti definiranno, di comune accordo, il nuovo indice di adeguamento che rispetti il senso che le parti hanno voluto definire al momento della stesura del presente articolo.

Art. 13 – Ferma restando la validità/efficacia delle Convenzioni F.O.C. di cui ai punti da 1 a 9 delle Premesse, nonché degli accordi di cui al punto 10 delle Premesse, la cui scadenza – come espressamente previsto nelle/gli stesse/i Convenzioni/accordi – si verificherà al termine della succitata Convenzione RAI/Stato o delle sue successive proroghe e/o rinnovi, la presente scrittura privata decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2020.

In ogni caso, le Comunità montane ed i Comuni di cui in premessa dichiarano, sin da ora, di rinunciare a recedere dalla presente scrittura privata prima della scadenza contrattuale del 31/12/2020.

Detta rinuncia perderà la propria efficacia – con conseguente possibilità di recesso anche prima della scadenza contrattuale del 31/12/2020 - qualora siano intervenuti gravi eventi - non riconducibili a dolo e/o colpa delle Parti - da dimostrarsi documentalmente a cura del soggetto che li invochi, i quali rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.

Art. 14 – A partire dalla data di decorrenza della presente scrittura privata, RAI WAY si impegna a cedere alle rispettive/i Comunità montane ed ai Comuni i contratti in essere tra RAI WAY medesima e terzi gestori di

impianti per reti di comunicazione elettronica già installati sulle postazioni di cui in Allegato M, fatto, comunque, salvo il necessario consenso del contraente ceduto ai sensi degli artt. 1406 e ss. C.C.

Le Comunità montane ed i Comuni, una volta subentrate a RAI WAY, potranno ridefinire autonomamente le condizioni economiche applicate.

ART. 15 – Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano a mantenere le Postazioni sotto la supervisione ed il coordinamento del personale di RAI WAY di Gestione Reti - Zona Alta Frequenza della Regione Valle D’Aosta.

Art 16 – Dalla data di decorrenza della presente scrittura privata, RAI WAY non dovrà più corrispondere alcun corrispettivo a favore delle Comunità montane e dei Comuni di cui in premessa, vigendo al riguardo le disposizioni della scrittura privata stessa.

Art. 17 – Fermo restando quanto previsto nella presente scrittura privata, le modalità operative di gestione delle richieste di ospitalità dei terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica presso le postazioni di cui in Allegato M saranno definite di concerto tra le Comunità montane ed i Comuni interessati e la RAI WAY entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della scrittura privata medesima.

ART. 18 – Le Comunità montane ed i Comuni prendono atto che tutte le comunicazioni scritte, concernenti la presente scrittura privata, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

RAI WAY SPA – Commerciale e Contratto RAI - Via Teulada n. 66 - 00195 ROMA.

I rapporti per l’esecuzione della presente scrittura privata dovranno essere tenuti con: RAI WAY S.p.A. – Gestione Reti – Area Nord – Zona Alta

frequenza per la Regione Valle d'Aosta – località Grande Charrière n. 70 – 11020 – Saint Christophe (AO).

Art. 19 – Ciascuno dei Comuni e delle Comunità montane nonché Rai Way, avranno facoltà di risolvere la presente scrittura privata, senza obbligo di corresponsione di alcun indennizzo, corrispettivo o penale, fatto salvo il pagamento, da parte del Comune o della Comunità Montana recedente, dei canoni effettivamente maturati fino alla predetta data, nei seguenti casi:

1. mancato rinnovo/proroga della Convenzione RAI-STATO;
2. venir meno di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, alla trasmissione del segnale radiotelevisivo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Art. 20 - A tutti gli effetti della presente scrittura privata, le Parti eleggono domicilio in:

- La Comunità montana

- Il Comune di

- Il Comune di

- La RAI WAY: Via Teulada n. 66 – 00195 Roma.

Art. 21 – Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, restano valide le pattuizioni stabilite nelle Convenzioni indicate ai punti da 1 a 9 di cui alla premessa.

Art. 22 – L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente scrittura privata viene assunta a carico delle Comunità montane e dei Comuni.

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che la presente scrittura privata ha per oggetto sia clausole regolamentari che prestazioni soggette ad I.V.A., e come tale è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b), e dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

Art. 23 – Le parti si impegnano a collaborare al buon fine dell'esecuzione della presente scrittura privata e a risolvere in via stragiudiziale eventuali divergenze. Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione le Parti eleggono come foro esclusivo quello di Aosta.

Art. 24 – E' facoltà delle Comunità montane e dei Comuni cedere la proprietà di una o più delle proprie Postazioni alla Regione; in tale ipotesi la Regione subentrerà alle Comunità montane e ai Comuni cedenti nella presente scrittura privata, relativamente alla/alle Postazione/i ceduta/e.

Art. 25 – La presente scrittura privata viene redatta, siglata in ogni foglio e sottoscritta in dieci originali ad unico effetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Società "RAI WAY S.p.A."

L'Amministratore Delegato

Le Comunità montane:

Grand Combin:

Evançon:

Monte Cervino:

Grand Paradis:

Valdigne Mont Blanc:

Mont Emilius:

Mont Rose:

I Comuni di:

Valtournenche :

Antey-Saint-André:

ALLEGATO M alla Scrittura privata di modifica ed integrazione delle
 Convenzioni "Fuori Obbligo di Convenzione".

Allegato M - ELENCO DEI SITI RAIWAY DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA				
N. ALLEGATO	Comune	Località	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	CONTROPARTE
A	Rolsan	Blavy (Rolsan)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA GRAN COMBIN
A	Valpelline	Chellion (Valpelline)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA GRAN COMBIN
A	Dues	Dialley (Doues)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA GRAN COMBIN
A	Ollomont	La Charté (Ollomont)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA GRAN COMBIN
B	Challand St. Victor	Challand St. Victor	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA DELL'EVANCON
C	Chambave	Clapey (Chambave)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA DELLE MARMORE ORA MONTE CERVINO
C	Chambave	Verthuy (Chambave)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA DELLE MARMORE ORA MONTE CERVINO
D	Aymavilles	Champleval (Aymavilles)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA GRAND PARADIS
E	La Thulle	Grande Golette (La Thulle)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA VALDIGNE MONT BLANC
F	Quart	Quart	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA MONTE EMILIUS
G	Champorcher	Chardonney (Champorcher)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA MONTE ROSE
G	Pont Boset	Delivrât (Pont Boset)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA MONTE ROSE
G	Champorcher	Grand Rosier (Champorcher)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA MONTE ROSE
G	Pont Boset	Plalemont (Pont Boset)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA MONTE ROSE
H	Valtournenche	Crepin (Valtournenche)	F.O.C.	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALTOURNANCHE
H	Valtournenche	La Muranche (Valtournenche)	F.O.C.	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALTOURNANCHE
I	Antey St. Andre	Bourg (Antey St. Andre)	F.O.C.	COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'
	Etroubles	Creton Etroubles	F.O.C. (convenzione non reperibile negli archivi delle CM e di Rai Way)	COMUNITA' MONTANA GRAN COMBIN
	Nus	La Pesse (Nus)	F.O.C. (convenzione non reperibile negli archivi delle CM e di Rai Way)	COMUNITA' MONTANA MONTE EMILIUS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62 DEL 16/05/2008

1. Parere di regolarità tecnica:

Vista la proposta di deliberazione si esprime ai sensi dello Statuto Comunale, art. 33, comma 3, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



2. Visto di regolarità contabile:

Vista la proposta di deliberazione si esprime ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 03.02.1999 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta", art. 3, comma 3, e art. 27 comma 1, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE



3. Parere di legittimità:

Vista la proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della L.R. 46/1998, e dell'art. 33, comma 4 del vigente Statuto Comunale, parere favorevole sotto il profilo della legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pietro MARTINI



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giorgio PESSON



IL SEGRETARIO COMUNALE
Pietro MARTINI

Pietro Martini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata ai capigruppo consiglieri.

Valtourmenche, li 23/05/2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
Pietro MARTINI

Pietro Martini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54 del 07/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Valtourmenche, li 23/05/2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
Pietro MARTINI

Pietro Martini
